



CLUB NAUTICO

MARINA DI CARRARA

“Associazione sportiva dilettantistica”

STATUTO SOCIALE

TITOLO PRIMO

ARTICOLO 1 - *SEDE - DURATA*

Il giorno 25 ottobre 1952 un gruppo di appassionati per gli sports nautici costituiva in Marina di Carrara una Associazione Sportiva sotto la denominazione di Club Nautico Apuano che oggi è denominata "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica".

L'Associazione ha sede in Carrara, frazione Marina, Viale Colombo n. 2.

E' facoltà dell'Assemblea ordinaria dei soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - *SCOPI*

L'Associazione "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica", costituita secondo quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, ha lo scopo di affermare l'idea sportiva informata ai più alti principi morali ed ai più sani criteri di miglioramento fisico in funzione della comprensione, della fratellanza fra gli uomini e dello sviluppo delle relazioni amichevoli tra i soci in vista di un sempre maggiore e più cordiale affiatamento tra quanti si occupano di sport. Essa si propone, altresì, di promuovere e dare vita alle attività sportive tra le quali la vela, il canottaggio, la motonautica, il nuoto, il tennis ed altri, nonché di collaborare con le proprie attrezzature alla valorizzazione turistica della zona.

Fra gli scopi istituzionali sono, altresì, compresi:

- a) promuovere e organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive in genere;
- b) partecipare con i propri iscritti a competizioni e manifestazioni sportive in genere e altre manifestazioni culturali legate allo sport;
- c) organizzare corsi e scuole per l'avviamento in generale allo sport e per la specializzazione agonistica rivolti a praticanti, tecnici, giudici e istruttori;
- d) promuovere, organizzare o partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell'Associazione e dei suoi scopi;
- e) attrezzare, gestire la sede sociale in maniera da conseguire il miglior

benessere dei soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero, compatibilmente con le normative che regolamentano l'area di pertinenza dell'Associazione;

f) stabilire accordi e convenzioni con le altre Associazioni o con Enti pubblici e privati per la raccolta di mezzi, per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse;

g) fornire ai soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e amatoriale;

h) ospitare terzi non soci in occasione di manifestazioni sportive. Ai tesserati FIV, FIT, FIN ecc. di altra Società affiliata, verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative federali;

i) fornire ai soci Armatori l'ormeggio e tutti i servizi connessi. Il Consiglio Direttivo provvederà all'assegnazione annuale di posti barca sia in mare che a terra ai soci Armatori che conservano il diritto alla ripetitività dell'assegnazione nei termini stabiliti dal regolamento;

j) acquisire beni mobili, immobili e servizi indispensabili al raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione è affiliata al C.O.N.I., alla Federazione Italiana Vela, alla Federazione Italiana Tennis, alla Federazione Italiana Nuoto, ne rispetta gli statuti, i regolamenti e le delibere dei rispettivi Organi Federali.

ARTICOLO 3 - *NATURA*

L'Associazione "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica" è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali e non potranno essere in nessun modo distribuiti utili.

Il guidone sociale è composto dai colori giallo e bleu.

Il "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica" potrà essere affiliato, per gli altri sports praticati, alle relative Federazioni sportive nazionali aderenti al C.O.N.I..

ARTICOLO 4 - *PATRIMONIO ED ENTRATE*

Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari

dell'Associazione.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di "buon ingresso", dai corrispettivi per i servizi prestati ai soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro occorra ad incrementare l'attività sociale quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità, nonché da contributi straordinari, da parte dei soci, proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea generale dei soci.

Gli utili derivanti dall'attività dell'Associazione non potranno essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica" con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali.

La responsabilità dei soci è limitata al pagamento delle quote sociali e di quanto altro da essi dovuto al Club.

ARTICOLO 5 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei revisori dei conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi sociali sono: l'Assemblea - il Consiglio Direttivo - il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

TITOLO SECONDO

ARTICOLO 7 - SOCI

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

Fondatori, Benemeriti, Onorari, Ordinari, Armatori, Allievi e Atleti.

Soci Fondatori: coloro che si iscriveranno al CLUB entro i limiti stabiliti dall'Assemblea generale dei soci corrispondendo la quota di iscrizione prevista per questa categoria. Divengono soci Fondatori anche i soci che

abbiano una ininterrotta appartenenza al CLUB di 15 anni quali soci Ordinari. Soci Benemeriti: le persone o gli Enti che per benemerenze speciali o continuative a favore del CLUB saranno, su proposta del Consiglio Direttivo, proclamati tali con voto dell'Assemblea Generale ordinaria; non sono tenuti al pagamento delle quote annuali sociali.

Soci Onorari: coloro che per speciali alte benemerenze verranno nominati tali dall'Assemblea generale di soci, su proposta del Consiglio Direttivo; non sono tenuti al pagamento delle quote annuali sociali.

Soci Ordinari: tutti i soci maggiorenni che partecipano alla vita dell'Associazione.

Soci Armatori: tutti i soci Ordinari, Fondatori, Onorari e Benemeriti che sono assegnatari, annualmente, di specifici servizi previsti statutariamente, e per i quali corrispondono la quota determinata.

Soci Allievi: tutti i giovani (minorenni) che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell'Associazione.

Soci Atleti: coloro che, tesserati per il Club Nautico, alle Federazioni sportive cui esso è associato, svolgono attività sportiva continuativa nelle squadre agonistiche del Club.

I Soci Atleti sono esentati dal pagamento delle quote sociali (ingresso e annuale). Perdono la qualifica di socio atleta alla cessazione dell'attività sportiva, per intervenuti provvedimenti disciplinari e, in ogni caso, se non lo esercitano per i colori del Club Nautico.

I Soci Atleti possono diventare Soci Ordinari dietro formale richiesta; in tal caso e dal momento dell'accettazione della loro domanda dovranno corrispondere al Club Nautico la quota sociale annuale, mentre saranno esentati dalla quota di ingresso.

TITOLO TERZO

NOMINE - AMMISSIONI - DIMISSIONI - RIAMMISSIONI - ESONERO

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE

Chiunque altro aspiri ad essere socio Allievo od Ordinario del Club deve presentare domanda convalidata da almeno quattro soci con anzianità non inferiore a 5 anni. Tale domanda dovrà essere affissa, in apposito quadro, nei locali del Circolo fino alla prossima riunione del Consiglio Direttivo cui

spetta l'accettazione o meno della domanda stessa. Il Consiglio valuterà la domanda di ammissione, valutando i requisiti oggettivi e soggettivi previsti nel presente statuto per essere ammessi come soci.

Il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione assume l'obbligo di osservare:

- le norme dello Statuto sociale, dei Regolamenti Interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le domande di iscrizione di tutti coloro che non abbiano compiuto la maggiore età, dovranno portare la firma di chi ha su di essi la potestà, in modo che il CLUB sia esonerato da qualsiasi responsabilità morale anche nei confronti di detti soci.

Lo statuto stabilisce i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi per essere ammessi come socio:

a) potranno essere ammessi soci Armatori entro i limiti numerici dei posti barca (all'ormeggio e a terra) che la struttura potrà sopportare nel rispetto delle norme di regolamento dell'area di pertinenza dell'Associazione;

b) tutte le categorie di soci dovranno possedere requisiti di onorabilità, alto spirito democratico e non aver subito condanne penali.

ARTICOLO 9 - *QUALIFICA DI SOCIO*

La qualifica di socio viene acquistata a tutti gli effetti soltanto con il possesso della tessera del CLUB che è obbligatoria.

All'atto della consegna della tessera i soci dovranno regolarizzare la propria posizione amministrativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte, a condizione che gli eredi o l'erede possiedano i requisiti soggettivi per l'ammissione stabiliti dal presente statuto.

ARTICOLO 10 - *DIMISSIONI*

Il socio che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata. Qualora il socio all'atto delle dimissioni non esegua il pagamento di quanto da lui ancora dovuto, è dichiarato moroso dal Consiglio

Direttivo con le sanzioni previste dal presente Statuto.

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte del Club perde ogni diritto inerente a tale sua qualità.

ARTICOLO 11 - *RIAMMISSIONE*

Il socio dimissionario o radiato per morosità potrà essere riammesso con la consueta procedura stabilita dal precedente articolo 8. Mentre nel primo caso esso sarà considerato come un nuovo socio, nel secondo dovrà corrispondere per intero all'atto della nuova ammissione le quote non pagate. I soci dimissionari di qualsiasi categoria sono riammessi alla categoria dei soci Allievi od Ordinari a seconda dell'età e la loro anzianità decorre dal giorno della riammissione.

ARTICOLO 12 - *ESONERO*

Su espressa richiesta dei soci chiamati a prestare servizio militare, verrà concesso l'esonero dal pagamento delle quote sociali per tutta la durata del servizio di leva.

TITOLO QUARTO

ARTICOLO 13 - *DIRITTI DEI SOCI*

Tutti i soci, ad esclusione dei minori, inseriti nella categoria "Allievi", hanno diritto al voto.

Tutti i soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, dei vantaggi che l'Associazione offre, di usare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate.

Ogni socio Fondatore, Benemerito, Onorario, Armatore, Ordinario e Atleta ha diritto ad un voto.

Più in dettaglio tutti i soci hanno il diritto di:

a) frequentare i locali sociali nel rispetto dei regolamenti interni;

b) praticare il Canottaggio, la Vela, la Motonautica, il Tennis, il Nuoto e tutti gli altri sports ammessi dal CLUB NAUTICO usufruendo delle attrezzature e degli impianti sociali attenendosi alle norme previste dai Regolamenti delle singole Sezioni;

c) prendere parte alle competizioni sportive promosse dal CLUB e da altri Enti, sotto i colori sociali, previo consenso del Consiglio Direttivo;

d) partecipare alle manifestazioni organizzate dal CLUB;

e) vestire la divisa sociale nei limiti previsti dalle vigenti leggi e fregiarsi dei distintivi della categoria cui appartengono e della carica che rivestono;

f) avere la tessera sociale.

I soci Fondatori, Benemeriti, Onorari, Ordinari, Armatori e Atleti, possono altresì:

g) chiedere al Consiglio Direttivo, sotto la propria responsabilità, inviti di frequenza al Circolo secondo le norme stabilite dal Regolamento interno e dal successivo articolo 15 del presente statuto;

h) intervenire, discutere, presentare proposte nelle Assemblee generali;

i) presentare candidati a soci secondo le norme sancite nel presente statuto;

j) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami che ritengono opportuni;

k) partecipare alla elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri purché abbiano compiuto il 18° anno di età; essere eletti Consiglieri e Revisori dei Conti e membri del Collegio dei Probiviri purché abbiano compiuto il 18° anno di età.

I soci Armatori possono, altresì, godere dei seguenti servizi:

l) rimessaggio, ormeggio di imbarcazioni di proprietà dei soci nelle aree di pertinenza a qualsiasi titolo gestite;

m) operazioni di alaggio/varo con mezzi di sollevamento e/o argani di proprietà dell'Associazione e/o di terzi;

n) erogazione di acqua ed energia elettrica presso le aree gestite dall'Associazione;

o) assistenza alle imbarcazioni nelle aree di gestione;

p) iscrivere negli appositi registri del Club le proprie imbarcazioni da regata o da diporto;

q) issare sulle proprie imbarcazioni il guidone del Club.

ARTICOLO 14 - *OSPITI*

FREQUENTAZIONE DELLA SEDE SOCIALE

La sede sociale, oltre che dai soci, può essere frequentata da ospiti, in conformità a quanto detto nel presente statuto e più dettagliatamente nel regolamento. Valgono in ogni caso i seguenti principi:

a) tutti i tesserati delle varie Federazioni sportive, atleti, tecnici e dirigenti sono ospiti istituzionali in occasione di competizioni, manifestazioni e riunioni sportive, hanno libero accesso alla sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal regolamento;

b) i soci Fondatori, Benemeriti, Onorari, Ordinari, Armatori e Atleti, possono presentare al momento del tesseramento, non più di un ospite familiare (coniuge, figli minorenni, ecc.) al quale è consentito frequentare con continuità, la sede sociale ed utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal regolamento;

c) i soci Fondatori, Benemeriti, Onorari, Ordinari, Armatori e Atleti, possono occasionalmente invitare come ospiti persone estranee per visitare la sede ed intrattenersi nella stessa in compagnia del socio ospitante. In occasione di competizioni, manifestazioni, allenamenti sportivi o lezioni di scuola, i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal regolamento;

d) i soci armatori possono richiedere al Consiglio Direttivo la possibilità di accesso da parte di persone, non familiari, con facoltà di utilizzo della propria imbarcazione e l'uso delle attrezzature sociali. Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare l'opportunità di tale concessione che potrà essere revocata in ogni momento.

ARTICOLO 15 - *DOVERI DEI SOCI*

I soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell'ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettivi di specifici servizi proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale dei soci e l'ammontare di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea generale dei soci. I soci che non intendono aderire hanno facoltà di dimettersi nei trenta giorni dalla

relativa comunicazione.

I soci sono tenuti a risarcire i danni cagionati al circolo da essi e dai loro ospiti. I soci devono astenersi dal prendere parte a competizioni sportive di qualsiasi specie contro i colori sociali, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il socio deve comportarsi in maniera irreprensibile sia all'interno dei locali sia all'esterno, osservare sia lo Statuto che i Regolamenti e a non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d'onore nei confronti dell'Associazione, dei soci, dei dirigenti, degli ospiti e di terzi presenti nella sede sociale. Il venir meno a questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni previste dall'articolo 16 del presente statuto.

TITOLO QUINTO

ARTICOLO 16 - *SANZIONI E PROVVEDIMENTI*

In caso di trasgressione alle norme statutarie, sportive e sociali il Consiglio Direttivo, sentita la parte, può infliggere al socio:

a) ammonizione, deplorazione, sospensione fino a tre mesi.

Detti provvedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto agli interessati i quali, nel termine di 20 giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno impugnare il provvedimento con istanza al Collegio dei Probiviri.

b) Qualora le mancanze rivestano carattere di particolare gravità od implicino l'esame del comportamento di un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo demanda sollecitamente il caso al Collegio dei Probiviri, che può comminare anche l'espulsione.

Nell'attesa della decisione definitiva e vincolante, il Consiglio Direttivo può adottare in via urgente i provvedimenti opportuni.

c) I soci che siano in arretrato di sei mesi con il pagamento delle quote sociali e quant'altro da essi dovuto al CLUB e che non provvedano entro 30 giorni dal preavviso scritto fatto dal Tesoriere a regolarizzare la loro posizione, possono essere radiati per morosità dal Consiglio Direttivo, salvo sempre il diritto del CLUB di ripetere nei loro confronti le quote dovute e le altre somme non pagate e sempre salvo il loro diritto di impugnare tale decisione, nei modi

stabiliti dal 1 comma lettera a) del presente articolo.

TITOLO SESTO

ARTICOLO 17 - *GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE*

L'Associazione trae le proprie risorse economiche ed adempie alle proprie necessità per il proprio funzionamento da:

- a) le contribuzioni dovute di cui al 1 comma dell'articolo 15;
- b) l'uso ed utilizzo di beni e servizi ricevuti a titolo gratuito da terzi, siano essi soci o non soci;
- c) contributi da Enti od Istituzioni pubbliche, cui l'Associazione può far parte per finalità sportive;
- d) contributi ed erogazioni da terzi, lasciti o donazioni;
- e) entrate derivanti da attività commerciali o produttive, sia dirette che indirette, sviluppate esclusivamente a fini istituzionali;
- f) il patrimonio sociale costituito da:
 - beni immobili, mobili registrati e non e dalle attrezzature;
 - donazioni, lasciti e successioni.

In nessun caso potranno essere distribuiti utili ai soci anche attraverso la rivalutazione della quota associativa.

TITOLO SETTIMO

ARTICOLO 18 - *ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI*

Le Assemblee generali dei soci sono Ordinarie e Straordinarie.

ARTICOLO 19 - *ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI*

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, e deve essere tenuta entro il mese di aprile. Qualora particolari esigenze lo richiedano può essere convocata entro il mese di giugno.

Tutti i soci devono essere convocati almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione dell'avviso nella Sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. La convocazione deve contenere tutte le indicazioni sugli argomenti che saranno discussi durante la seduta, nonché l'indicazione del luogo, dell'ora e del giorno dell'adunanza. L'Assemblea sarà tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo di almeno un'ora.

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, salvo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 15 del presente statuto.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto; se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale e/o dal Collegio dei Revisori dei conti e/o dal Collegio dei Probiviri.

Le Assemblee ordinarie, oltre che per l'approvazione del bilancio, possono essere convocate per:

- a) nomina e/o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) nomina e/o sostituzione dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) nomina e/o sostituzione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- d) per deliberare sugli ordini del giorno eventualmente presentati;
- e) per deliberare su eventuali azioni di responsabilità contro gli Amministratori;
- f) per approvare l'entità delle quote sociali, di buon ingresso, dei contributi straordinari e delle quote quali corrispettivi di servizi specifici.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

I soci sono convocati in Assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri del o dei Liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, altresì, su richiesta diretta al Consiglio Direttivo, di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea straordinaria, che deve essere tenuta entro i

sessanta giorni successivi, e convocata con le modalità di cui all'articolo 19. Se il Consiglio Direttivo non provvede alla convocazione, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale e/o dal Collegio dei Revisori dei Conti e/o dal Collegio dei Probiviri.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora dell'adunanza, in prima e in seconda convocazione, deve essere comunicato a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti con le modalità stabilite dai comma 3 e 4 del presente articolo, nel caso previsto dal 1° comma dell'articolo 35.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono vincolanti per tutti i soci.

ARTICOLO 21 - *PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE*

Tutti i soci hanno diritto di assistere alle Assemblee.

Possono prendere parte alle discussioni ed avere voto deliberativo solo i soci Onorari, Fondatori, Ordinari e Armatori a condizione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Non potranno partecipare alle Assemblee quei soci che non siano in pari nel pagamento delle quote sociali e quant'altro dovuto al Club ed i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

I soci colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione da parte delle Federazioni nazionali (FIV, FIT, FIN ecc.) non possono partecipare alle Assemblee.

ARTICOLO 22 - *COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE*

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in assenza o non disponibilità, l'Assemblea nomina un Presidente con voto palese (alzata di mano). Nei casi contemplati dal comma 4 dell'articolo 19 e dai comma 2 e 5 dell'articolo 20, l'Assemblea sarà presieduta da un socio Fondatore nominato di volta in volta dalle Assemblee stesse.

L'Assemblea nomina il Segretario e, ove occorra, il Collegio degli scrutatori. Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvo quanto previsto ai comma 1 e 2 dell'articolo 23.

ARTICOLO 23 - *DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE*

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda approvazione di bilanci consuntivi e preventivi, modifiche statutarie e scioglimento, mentre per le cariche elettive ed azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno un sesto degli aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Di ogni riunione delle Assemblee viene redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e deve essere trascritto nell'apposito libro dei verbali.

Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai soci assenti e/o esposte presso apposito luogo della sede sociale per un periodo non inferiore ai trenta giorni.

Nel caso in cui il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) non sia approvato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca nel più breve tempo possibile e, comunque entro e non oltre i sessanta giorni dalla decadenza, una nuova Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino alla fine del mandato.

TITOLO OTTAVO

ARTICOLO 24 - *CONSIGLIO DIRETTIVO*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 11 (undici) o più soci purché in numero dispari, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il periodo olimpico, ed i membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata dal Consigliere più anziano in carica, elegge al suo interno, a scrutinio segreto o con voto palese, il Presidente, 2 Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e i Direttori Sportivi. E' in facoltà del Consiglio Direttivo affidare temporaneamente incarichi speciali a soci ritenuti particolarmente adatti. E' pure in facoltà del Consiglio Direttivo nominare fra i soci alcuni Ispettori, demandando agli stessi l'incarico di mantenere l'ordine e la disciplina nell'ambito del CLUB.

Il Consiglio resta in carica fino al giorno dell'Assemblea generale dei soci che procede alle elezioni del nuovo Consiglio.

E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime discipline in cui opera il CLUB.

ARTICOLO 25 - *DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO*

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo debbono partecipare alle tornate del Consiglio stesso e, in caso di impedimento, debbono giustificare in tempo la loro assenza.

Dopo tre assenze non motivate decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in funzione.

Il Consiglio Direttivo, validamente costituito con la presenza di metà più uno dei propri Membri, delibera a maggioranza di voti: a parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per le votazioni si applica il sistema previsto dal presente Statuto per l'Assemblea, ma esse devono farsi a schede segrete se si fa riferimento a persona o se ne venga fatta esplicita richiesta.

Di ogni riunione del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il verbale deve essere trascritto nell'apposito Libro dei verbali a cura del Segretario.

ARTICOLO 26 - *DECADENZA*

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio.

In caso di posto vacante o dimissioni per decadenza o altri motivi di uno o più Consiglieri, si procede, fin quando è possibile, alla ricostituzione del Consiglio stesso in base alla graduatoria dei non eletti nell'ultima votazione, a partire dal candidato che ha ricevuto più voti.

ARTICOLO 27 - *COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO*

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti dello statuto e dei regolamenti vigenti e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Esso procede, altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti, ecc., determinandone il compenso e predispone, occorrendo, i regolamenti, nel rispetto dello statuto, per il buon funzionamento dell'Associazione.

Può stabilire apposite commissioni e/o gruppi di lavoro per specifici incarichi, affidandone la responsabilità ad un Consigliere.

Commina in prima istanza, dopo aver sentito il socio, le sanzioni disciplinari secondo le procedure indicate nell'articolo 16 del presente statuto.

Promuove ed organizza tutte le manifestazioni Ufficiali del CLUB e delibera la partecipazione alle competizioni sportive, provvede alle spese ordinarie e straordinarie nei limiti del bilancio, proponendo all'Assemblea generale dei soci l'entità delle quote sociali di buon ingresso e di frequenza e delle quote sociali per le imbarcazioni, delle quote dei campi da tennis e di ogni altra attività di qualsiasi genere, anche se non attualmente prevista; adotta i provvedimenti di carattere urgente e straordinario e cura tutto ciò che riguarda

il patrimonio e l'attività sociale.

Il Consiglio si riunisce quante volte è necessario ed almeno una volta al mese per la verifica dei registri dei conti e per tutte le pratiche di ordinaria amministrazione ed ogni qualvolta ne sia richiesta per iscritto la sua convocazione dal Presidente oppure da almeno 2/3 dei propri Membri.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, autorizzato a gestire amministrativamente l'Associazione, adeguandosi alle normative fiscali vigenti e ciò nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 28 - *RENDICONTO*

Il Consiglio Direttivo, alla fine di ogni anno redigerà il rendiconto economico/finanziario, consuntivo e preventivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che sarà sottoposto all'Assemblea nei termini indicati nel 1 comma dell'articolo 19.

ARTICOLO 29 - *IL PRESIDENTE*

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche di fronte ai terzi.

Gestisce tutti gli affari ordinari ed esegue i deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio; conseguentemente ha la facoltà di stipulare contratti di qualsiasi genere e natura, compresi gli acquisti e le vendite, fare cessioni e rinunzie, transigere e deferire a Collegi Arbitrali eventuali controversie, esigere e quietanzare somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo, tanto da privati quanto da Pubbliche Amministrazioni, promuovere giudizi e resistere a quelli promossi contro l'Associazione, conferendo mandati a liti a Procuratori ed Avvocati in qualunque grado di giurisdizione e dinanzi a qualsiasi Magistratura Ordinaria, Straordinaria e speciale, nazionale ed estera.

Infine può convocare e presiede il Consiglio Direttivo.

Le personalità di rilievo in campo nazionale ed internazionale che chiedessero di frequentare per brevi periodi la sede sociale potranno essere considerate ospiti del Presidente e riceveranno dallo stesso comunicazione

ufficiale con tessera ricordo, Guidone del Club e distintivo.

ARTICOLO 30 - *VICE PRESIDENTI*

I Vice Presidenti sono gli immediati collaboratori del Presidente.

Durante l'assenza del Presidente il CLUB è presieduto a tutti gli effetti dal Vice Presidente più anziano.

In assenza di entrambi i Vice Presidenti, il CLUB è rappresentato dal Consigliere socio con maggior anzianità di appartenenza al Club.

Il Vice Presidente Amministrativo, in unione al Tesoriere, è il diretto responsabile dell'Amministrazione e del servizio di Cassa ed assiste il Segretario affinché la Segreteria abbia regolare e diligente funzionamento.

Il Vice Presidente Sportivo è il diretto responsabile, in unione ai Direttori Sportivi, delle varie attività sportive.

Egli deve rappresentare il CLUB o farsi rappresentare dai singoli Direttori Sportivi nelle manifestazioni e riunioni che periodicamente interessano in campo nazionale i vari settori sportivi.

ARTICOLO 31 - *IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*

Il Consigliere Segretario cura la perfetta tenuta dei libri di amministrazione, ha in consegna l'archivio ed i registri del Consiglio e delle Assemblee, cura la tenuta dell'Albo dei soci, sovrintende e dirige il personale, riceve le domande di ammissione, redige e sottoscrive i verbali del Consiglio, è componente di diritto di tutte le Commissioni nominate dal Consiglio, sottoscrive col Presidente gli inviti per le Assemblee e tornate consiliari, i biglietti di invito per frequentare il CLUB, sbriga la corrispondenza, convoca e presiede le riunioni per le votazioni relative ai passaggi alla categoria dei soci Fondatori, collabora con il Tesoriere per le pratiche relative ai casi di morosità e fa tutto ciò che, a norma del presente Statuto, è di sua competenza, prepara i bilanci per l'Assemblea e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 32 - *IL TESORIERE*

Il Tesoriere custodisce sotto la sua responsabilità il denaro ed ogni altro valore del circolo che gli venga affidato, sorveglia la riscossione delle tasse di ammissione e di passaggio di categoria, nonché delle quote sociali, rende una

volta al mese al Consiglio Direttivo la situazione di Cassa, paga nei limiti stabiliti dal bilancio i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, sbriga di concerto con il Segretario le pratiche relative ai soci morosi e mensilmente ne fornisce il relativo elenco al Consiglio.

ARTICOLO 33 - SEZIONI SPORTIVE

I Consiglieri preposti alla direzione delle Sezioni Sportive provvedono al loro buon funzionamento e sviluppo ai sensi dei relativi Regolamenti, vigilano sulla manutenzione del materiale stesso, hanno la disciplina del personale addetto, tengono i registri delle imbarcazioni e disciplinano l'uso dei natanti di proprietà del CLUB e dei Campi da Tennis.

TITOLO NONO

ARTICOLO 34 - REVISORI DEI CONTI

La gestione sociale è sottoposta al controllo di tre Revisori dei Conti eletti tra i soci aventi diritto al voto.

Essi, oltre a due supplenti, sono nominati dall'Assemblea: durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 35 - COMPITI DEI REVISORI

I Revisori dei Conti verificano ogni tre mesi i registri contabili tenuti dal Segretario e dal Tesoriere apponendovi la loro firma, esaminano i conti che hanno fatto base di bilancio, attestando la loro esatta corrispondenza ai documenti giustificativi, accertano inoltre che le spese rientrino nei limiti sanciti dal bilancio preventivo e ne riferiscono quindi all'Assemblea Generale dei soci. Esplicano, infine, ogni altro eventuale controllo loro demandato dal presente Statuto e dal Regolamento.

Ove riscontrino qualche irregolarità contabile devono riferire al Consiglio e, se del caso, all'Assemblea Generale dei soci, dopo averne richiesto la convocazione. Sono tenuti a presentare una relazione in sede di Assemblea

ordinaria annuale.

Delle loro operazioni contabili redigeranno verbale in apposito libro.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti, a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

Qualora venissero a mancare più di due membri prima che sia compiuto il loro mandato, dovrà essere convocata nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle dimissioni o comunque dall'impedimento, l'Assemblea straordinaria che procederà all'elezione del nuovo Collegio (effettivi e supplenti).

Per far parte del Collegio dei Revisori, non è obbligatorio essere iscritti nel Registro dei Revisori.

ARTICOLO 36 - *NATURA DELLE CARICHE*

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono prive di compensi ed i componenti prestano la loro opera gratuitamente.

ARTICOLO 37 - *COLLEGIO DEI PROBIVIRI*

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri supplenti sostituiscono a tutti gli effetti i membri effettivi impediti o dimissionari.

Qualora venissero a mancare per dimissioni o decesso più di due Membri prima che sia compiuto il loro mandato, dovrà essere convocata nel termine di 90 (novanta) giorni dalle dimissioni o decesso dell'ultimo Membro effettivo, l'Assemblea ordinaria, onde procedere alla elezione dei nuovi Membri effettivi e supplenti.

Il Collegio è convocato entro 5 (cinque) giorni dalla sua elezione dal Presidente dell'Assemblea che lo ha eletto e nomina nel proprio seno, tra i soli membri effettivi, il Presidente del Collegio.

L'incarico di Proboviro effettivo o supplente è incompatibile con altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri delibera in seconda istanza sui provvedimenti comminati in prima istanza dal Consiglio Direttivo ai soci.

Il Collegio resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 38 - *CANDIDATURE*

I candidati alle cariche sociali possono presentare le loro candidature per iscritto al Consiglio Direttivo, entro il termine di venti giorni liberi dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti e quelli che abbiano subito una sanzione in corso di esecuzione.

Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Il Consiglio Direttivo potrà disciplinare le elezioni con apposito regolamento interno.

TITOLO DECIMO

ARTICOLO 39 - *SCIoglimento*

Qualora si verifichi una crisi ritenuta grave ed insanabile per l'esistenza del CLUB, il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione o su istanza dei Revisori dei Conti, convoca l'Assemblea straordinaria.

Nell'eventuale deliberazione di scioglimento i soci dovranno nominare uno o più Liquidatori.

Possono essere nominati Liquidatori anche i membri del Consiglio Direttivo uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'Assemblea dei soci deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I Liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale.

Essi possono essere revocati o sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I Liquidatori deliberano a maggioranza.

ARTICOLO 40 - *DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE*

Deliberato lo scioglimento, l'Associazione viene messa in liquidazione e l'eventuale residuo attivo, a giudizio insindacabile dell'Assemblea, sarà consegnato gratuitamente dai Liquidatori alla più meritevole Associazione Sportiva svolgente attività nel Comune di Carrara ed avente carattere assolutamente apolitico e dilettantistico.

I Trofei, le Coppe, i Guidoni omaggio delle altre Società, le pubblicazioni, gli attestati, i quadri formanti il patrimonio spirituale del CLUB NAUTICO saranno affidati alla Biblioteca Civica di Carrara con semplice scrittura privata firmata dai Liquidatori e dal Presidente della Biblioteca Civica e consegnata in copia all'ultimo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In nessun caso si potranno ripartire i residui attivi tra i soci.

ARTICOLO 41 - *CLAUSOLA COMPROMISSORIA*

I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.

Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione "CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA Associazione sportiva dilettantistica" ed i soci stessi, correlata all'attività sociale, deve essere sottoposta agli Organi statutari dell'Associazione.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. Saranno nominati due Arbitri dalle parti, mentre il terzo Arbitro sarà nominato di comune accordo dagli Arbitri nominati, in caso di dissenso il terzo Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Massa Carrara.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Finito di stampare
presso la Tipografia Rolla
a Carrara
nel Dicembre 2005